



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 128/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)"

relatore: K. GENTILE (Deliberazione di Giunta n. 576 del 15/11/2022);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/11/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/11/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo a confronto

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 pag. 3  
*Testo originale e testo sottoposto a modifiche*

### Normativa regionale

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 pag. 25  
*Norme in materia di usi civici*

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41 pag. 36  
*Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini*

### Normativa nazionale

L. 11 giugno 1925, n. 998 pag. 37  
*Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue*

L. 16 giugno 1927, n. 1766 pag. 45  
*Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751*

L. 20 novembre 2017, n. 168 pag. 65  
*Norme in materia di domini collettivi*



<p>!</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>) +</p> <p>' -</p> <p>! !</p> <p>,</p> <p>! \$</p> <p>\$</p> <p>!!</p> <p>,</p> <p>'</p> <p>!</p> <p>\$ ,</p> <p>'</p> <p>!</p> <p>! !</p> <p>,</p> <p>'</p> <p>! \$</p>	<p>!</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>) +</p> <p>' -</p> <p>! !</p> <p>,</p> <p>! \$</p> <p>\$</p> <p>!!</p> <p>,</p> <p>'</p> <p>!</p> <p>\$ ,</p> <p>'</p> <p>!</p> <p>! !</p> <p>,</p> <p>'</p> <p>! \$</p>
<p>''' &amp; %</p>	<p>''' &amp; %</p>
<p>/</p> <p>!</p> <p>!</p>	<p>/</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>(</p>

<p>!</p> <p>* ! _____</p> <p>_____ ! _____</p> <p>! _____ ) _____</p> <p>_____ ! _____</p> <p>_____ &amp; % " _____</p> <p>_____ ! _____</p> <p>_____</p> <p># !</p> <p>%</p> <p>" 0 1 22# #</p>	<p>!</p> <p>!</p> <p># !</p> <p>%</p> <p>" 0 1 22# #</p>
<p>" _____ ) " _____ % _____</p>	<p>" _____ ) " _____ % _____</p>
<p>" / 32</p> <p>"</p> <p>)</p> <p>1 (4 4 3 &amp; !</p>	
<p>" * " %</p>	<p>" * " %</p>
<p>32 _____</p> <p>_____</p> <p>#</p>	<p>32</p> <p># 22 #</p>

<p>22 #</p> <p>!</p> <p>,</p> <p>+</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>\$</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>\$</p> <p>5 ,</p> <p>_____</p>	<p>!</p> <p>,</p> <p>+</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>\$</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>!</p> <p>\$</p> <p>\$</p> <p>\$</p> <p>5 ,</p> <p>,</p>
<p>+ !</p> <p>!</p>	<p>+ !</p> <p>!</p>
<p>"+ !</p> <p>' %</p>	<p>"+ !</p> <p>' %</p>
<p>6</p> <p>7 _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>!</p> <p>/ _____</p> <p>_____</p> <p>\$</p>	<p>6</p> <p>!</p>



—%—	%
"	"
* \$ ! / +	* \$ ! / +
' \$ "	' \$ "
! 6 ,	! 6 ,
!' " !	!' " !
' ,	' ,
!	!
" _____ _____ %	" / 0 %
- " _____ _____ _____ _____ 9 _____ _____ _____ + _____	- " ' / / 0 1 ! (( \$ !  / 0 +
' : \$ ! ,	' : \$ ! ,
!' _____	!' _____







<p># ! " — 6 — ! ! % / 4 \$ — &gt; ?</p>	
<p>" ( &amp; % &amp;</p>	<p>" ( &amp; % &amp;</p>
<p>5- 8 ! 8 + ! ' ' \$ \$ \$ ! \$ ' ' 8 !' !' \$ \$ 8 1 = " !</p> <p># !</p>	<p>5- 8 ! 8 + ! ' ' \$ \$ \$ ! \$ ' ' 8 !' !' \$ \$ 8 1 = " !</p> <p># !</p>

<p>" ! ! 6</p> <p>% /</p> <p>\$ 4</p> <p>? &gt;</p>	<p>" ! ! 6</p> <p>% /</p> <p>\$ 4</p> <p>? &gt;</p>
<p>" 1 1 ! ) %</p>	<p>" 1 1 ! ) %</p>
<p>\$</p> <p>!</p> <p>· \$ "</p> <p>) @ "</p> <p>*</p> <p>"</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>&amp;4&amp;4 222 (&lt;</p> <p>9</p> <p>9</p>	<p>\$</p> <p>!</p> <p>· \$ "</p> <p>) @ "</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>"</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>&amp;4&amp;4 222 (&lt;</p> <p>9</p> <p>9</p>
<p>" * %</p>	<p>" * %</p>
<p>*</p> <p>\$</p> <p>! /</p> <p>9</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>*</p> <p>\$</p> <p>! /</p> <p>9</p>



<p>3</p> <p>\$</p> <p>&lt; 332 #</p> <p># ! 22 3</p> <p>!</p>	<p>8</p> <p>&amp;</p> <p>3</p> <p>\$</p> <p>&lt; 332 #</p> <p># ! 22 3</p> <p>!</p>
<p>" ' %</p>	<p>" ' %</p>
<p>5</p> <p>5</p> <p>* \$ 8 /</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>A /</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>\$ _____</p> <p># / \$</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>* \$</p> <p>A /</p> <p># / \$</p>
<p>" 5 ! %</p>	<p>" 5 ! %</p>
<p>_____</p> <p>=</p> <p>"</p>	<p>!</p> <p>=</p> <p>"</p>

<p>\$ \$</p> <p># 8 \$</p> <p>! @ !</p> <p>% 7</p> <p>\$ ! "</p> <p>\$</p> <p>( 5- "</p> <p>\$ ! % ( &lt;</p> <p>( 3 &lt; &lt;((</p>	<p>#</p> <p>%</p> <p>(</p>
<p>"9 # %</p>	<p>"9 # %</p>
<p>\$ =</p> <p>" _____</p> <p>_____</p> <p>* _____</p> <p>_____</p> <p>* \$ " 5 * 9</p> <p>\$ ! \$</p> <p>! B</p>	<p>\$ =</p> <p>" _____</p> <p>_____</p> <p>* _____</p> <p>_____</p> <p>* \$ " 5 * 9</p> <p>\$ ! \$</p> <p>! B</p>

<p>! :</p> <p>\$ =</p> <p># ?</p> <p>"</p> <p>! &amp; &amp;</p> <p><del>3&amp;( #3</del></p> <p>!</p>	<p>! :</p> <p>\$ =</p> <p># ?</p> <p>"</p> <p>!</p> <p>!</p>
<p>" ! %</p>	<p>" ! %</p>
<p>! C</p> <p>+</p> <p>' !!</p> <p>4 !</p> <p>,</p> <p>!' ,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>!</p> <hr/> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>6</p> <hr/> <p>!</p> <hr/> <p>! \$</p> <hr/> <hr/> <p>*</p> <p>!</p> <p>\$</p>	<p>! C</p> <p>+</p> <p>' !!</p> <p>4 !</p> <p>,</p> <p>!' ,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>!</p> <hr/> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>6</p> <hr/> <p>!</p> <hr/> <p>! \$</p> <hr/> <hr/> <p>*</p> <p>!</p> <p>\$</p>



<p># \$ !!</p> <p>% * \$</p> <p>" !</p> <p>( 5-</p> <p>\$ "</p>	<p># \$ !!</p> <p>% * \$</p> <p>" !</p> <p>( 5-</p> <p>\$ "</p>
<p>": ! %</p>	<p>": ! %</p>
<p>. \$ = -5 \$</p> <hr/> <p>\$</p> <hr/> <p>8</p> <p>.</p> <hr/> <p>.</p> <hr/> <p>6</p> <hr/> <p>! ! \$</p> <hr/> <p># * .</p> <p>\$ !</p> <p>% \$ - !!</p> <p>- .</p> <p>( 8</p> <p>3(( (2&lt;</p>	<p>. \$ = -5 \$</p> <p>8</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>6</p> <p>! ! \$</p> <p># * .</p> <p>\$ !</p> <p>% \$ - !!</p> <p>- .</p> <p>( 8</p> <p>3(( (2&lt;</p>
<p>" ! %</p>	<p>" ! %</p>

<p>D " - ! ! 4 ! ! - * 9 &lt; 332 # 7 _____ " _____ 4 # " ! " 0 (2 1 22# # % _____ _____</p>	<p>D " - ! ! 4 ! ! - * 9 &lt; 332 # ( # " ! " 0 (2 1 22# # % !</p>
<p>"9 !%</p>	<p>"9 !%</p>
<p>8 \$ " _____ * " E ) * \$ / " E _____</p>	<p>8 \$ " ! 0 \$ + ( ( ! * \$ / + ( ( 0 \$ !</p>
<p>"/ ( &amp; %</p>	<p>"/ ( &amp; %</p>

<p>" ! \$ ! \$ 5 ! ! " 9 !</p>	<p>6 6 ( 1; 2 !!! 1 ! &lt; &lt;</p>
<p>) " ! &lt; # ! &lt; ! %</p>	<p>) "8 1 %</p>
<p>\$ = ! " !! ! \$ ! \$ ! ! ! 5 * ! # ) #</p>	<p>1 !! ! ! 1 !</p>
<p>9</p>	<p>9</p>
<p>*</p>	<p>*</p>

" 1 ! %	" 1 ! %
*      \$ *  	*      \$ *  
" ' , - ( %	" ' , ( %
  3 2 \$ \$ !!  ! \$  \$  !  7 \$ \$ = \$ ! \$  4 . \$  !  \$ C ! 2 33< # \$ \$  !!  \$ 2 22< % \$	  3 2 \$ \$ !!  ! \$  \$  ! \$  7 \$ = \$ \$ \$ ! \$  4 . \$  !  \$ C ! 2 33< # \$ \$  !!  \$ 2 22< % \$

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
9 2 22<	9 2 22<
" # %	" # %
= " ! 2 * - . # ! \$ " \$ 6 8 - = " " 6 # = % C .	= " ! 2 * - . # ! \$ " \$ 6 8 - = " " 6 # = % C .
" %	" %
: =	: =

<p>@</p> <p>_____ (_____</p> <p>! 3&lt; &amp;(%</p> <p>\$ +</p> <p>' 2F</p> <p>\$ ! \$</p> <p>,</p> <p>!' 2F \$</p> <p>*</p> <p>\$ !! \$</p> <p>.</p> <p>=</p> <p>#</p> <p>\$ . C</p> <p>!</p> <p>% - .</p> <p>C</p> <p>\$ !</p>	<p>@</p> <p>\$</p> <p>+ \$</p> <p>' 2F</p> <p>\$ ! \$</p> <p>,</p> <p>!' 2F \$</p> <p>*</p> <p>\$ !! \$</p> <p>.</p> <p>=</p> <p>#</p> <p>\$ . C</p> <p>!</p> <p>% - .</p> <p>C</p> <p>\$ !</p>
<p>"" ! %</p>	<p>"" ! %</p>
<p>"</p> <p>! !</p> <p>2F</p>	<p>"</p> <p>! !</p> <p>2F</p>

9 #	9 #
" # ! %	" # ! %
<p>* \$</p> <p>\$ 22&lt; (2 222 22 ! &gt;80 &amp; 2 2</p> <p>! GE</p> <p>H</p> <p>* \$</p> <p>\$ 22&lt; &amp;2 222 22 ! &gt;80 &amp; 2 2</p> <p>! GE</p> <p>H</p> <p>! \$ =</p> <p>! 2 22&lt; / ! =</p> <p># !! 22<sup>2</sup> &amp;</p> <p># 8 \$ \$ 22 222 22 !</p> <p>\$</p>	<p>* \$</p> <p>\$ 22&lt; (2 222 22 ! &gt;80 &amp; 2 2</p> <p>! GE</p> <p>H</p> <p>* \$</p> <p>\$ 22&lt; &amp;2 222 22 ! &gt;80 &amp; 2 2</p> <p>! GE</p> <p>H</p> <p>! \$ =</p> <p>! 2 22&lt; / ! =</p> <p># !! 22<sup>2</sup> &amp;</p> <p># 8 \$ \$ 22 222 22 !</p> <p>\$</p>
	& ( " # %

	5 !
& " (( ! %	& " (( ! %
!! 0 >9	!! 0 >9



Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18

**Norme in materia di usi civici.**

(BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 marzo 2008, n. 7; 13 giugno 2008, n. 15; 16 ottobre 2008, n. 33; 31 marzo 2009, n. 10; 7 dicembre 2009, n. 49; 13 luglio 2010, n. 17; 29 dicembre 2010, n. 34; 30 giugno 2011, n. 17; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 dicembre 2012, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 56; 23 gennaio 2015, n. 7; 15 dicembre 2015, n. 28; 8 novembre 2016, n. 32; 22 dicembre 2017, n. 54; 21 dicembre 2018, n. 47; 16 dicembre 2019, n. 58; 30 dicembre 2020, n. 36; 28 dicembre 2021, n. 41.)

**CAPO I**

*Disposizioni generali*

**Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:
  - a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
  - b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione.
2. Si intendono altresì:
  - a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
  - b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
  - c) legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;

- d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dall'occupazione abusiva da parte di privati;
- e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico.

### **Art. 3**

#### *(Regime giuridico)*

1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.
4. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con [Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

### **Art. 4**

#### *(Regolamento regionale)*

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del [RD 26/2/1928 n. 332](#), in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

### **Art. 5**

#### *(Regolamenti locali)*

1. I comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi, dell'art. 2, comma 4 della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:
  - a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
  - b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
  - c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
  - d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

**CAPO II***Funzioni amministrative e programmazione***Art. 6***(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla presente legge.
2. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.
3. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale.

**Art. 7***(Funzioni delle Province)*

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:
  - a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
  - b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
  - c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;
  - d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;
  - e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico.

**Art. 8***(Ricognizione e inventario delle terre civiche)*

1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 9***(Ricognizione generale delle terre civiche)*

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento.
2. A tal fine, con la deliberazione prevista all'articolo precedente, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:
  - a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;
  - b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;

- c) a distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

#### **Art. 10**

##### *(Inventario generale delle terre civiche)*

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.
2. L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.
3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:
  - a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico;
  - b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente l'inventario;
  - c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

#### **Art. 11**

##### *(Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale)*

1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.

#### **Art. 12**

##### *(Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)*

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.

#### **Art. 13**

##### *(Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali)*

1. E' istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni:
  - a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico

- e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di uso civico;
- b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'albo, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.
  4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa.
  5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

### **CAPO III**

#### *Procedimenti amministrativi in materia di usi civici*

#### **Art. 14**

##### *(Conferimento di funzioni ai Comuni)*

1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.
2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete all'Amministrazione provinciale.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del [Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267](#), per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

#### **Art. 15**

##### *(Procedimento)*

1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.
3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.
4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.
5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.
6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati.
7. Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.

8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.
9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e dalla [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) in quanto applicabili.

#### **Art. 16**

*(Poteri sostitutivi)*

1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro novanta giorni, ovvero avoca all'amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione.
4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

#### **Art. 17**

*(Liquidazione)*

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.
3. Il regolamento regionale detta norme volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.
4. Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.
6. E' comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale.

#### **Art. 18**

*(Verifica demaniale)*

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.
2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della [legge 8 luglio 1986 n. 349](#) e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva.

### **Art. 19**

#### *(Legittimazione)*

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
  - b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
  - c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
  - d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.
5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
6. E' ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

### **Art. 20**

#### *(Affrancazione)*

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.
2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.
3. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
4. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
5. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.
6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la [legge 22 luglio 1966, n. 607](#), che disciplina altresì la fase processuale.



**Art. 21***(Reintegrazione)*

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.
2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con [Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e dalle corrispondenti norme regionali.
5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

**Art. 22***(Vigilanza)*

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.
2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.

**Art. 23***(Gestione dei beni di uso civico)*

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.
2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

**Art. 24***(Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione)*

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale. qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.



**CAPO IV***Norme transitorie***Art. 25***(Norma sul trasferimento di competenza)*

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione.
2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.

**Art. 26***(Norma transitoria per le aree urbane)*

1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale *agricola*<sup>1</sup> o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.
2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.
3. *La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.*<sup>2</sup>
4. *La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007.*<sup>3</sup>
5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007.

**Art. 27***(Procedimento semplificato)*

1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro *il 31 dicembre 2022*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> **Comma così modificato dall'art. 42 comma 3 della l.r. 13 giugno 2008, n. 15, dopo la parola "commerciale" è aggiunta la parola "agricola".**

<sup>2</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a); precedentemente così recitava:** "La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997."

<sup>3</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b); precedentemente così recitava:** "La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007."

<sup>4</sup> **Il termine previsto dal presente comma, già riaperto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 marzo 2008, n. 7 e fissato al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, è stato prorogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 16 ottobre 2008, n. 33, dall'art. 2, comma 1, della l.r. 31 marzo 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 7 dicembre 2009, n. 49, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 13 luglio 2010, n. 17, dall'art. 39, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 giugno 2011, n. 17, dall'art. 33, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, dall'art. 25, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, dall'art. 5, comma 8, della l.r. 30 dicembre 2013, n. 56, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2015, n. 17, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 32, dall'art. 18, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54 e dall'art. 4, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47. Ulteriormente, l'art. 1, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 58 sostituisce le parole "31 dicembre 2019" con le parole "31 dicembre 2020". Successivamente l'art. 1, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2020, n. 36 sostituisce le parole "31 dicembre 2020" con le parole "31**

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.
5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.

### **Art. 28**

*(Canoni e corrispettivi)*

1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della [legge 22 ottobre 1971 n. 865](#), con fissazione di somme pari al:
  - a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
  - b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.
2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.
3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti.
4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.
5. *Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.*<sup>5</sup>

### **Art. 29**

*(Riduzioni)*

1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente.

---

*dicembre 2021". Ancora l'art. 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2021, n. 41 sostituisce le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2022".*

<sup>5</sup> **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 31 marzo 2009, n. 10.**

**CAPO V**  
*Norme finali*

**Art. 30**  
*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi, in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

**Art. 31**  
*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41

**Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini.**

(BURC n.114 del 29 dicembre 2021)

**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 27, comma 1, [l.r. 21 agosto 2007, n. 18](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 998 (in Gazz. Uff., 26 giugno, n. 147). - Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

### **Articolo Unico**

Articolo unico.

È convertito in legge il R.D. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

### **Articolo 1**

Art. 1.

I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, essere ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge (1).

(1) Vedi anche gli articoli 2 e 3 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

### **Articolo 2**

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1) se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, né questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

29 se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3) se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di cento anni; purché, al momento dell'affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a trentatré anni.

### **Articolo 3**

#### **Art. 3.**

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e un eccedente i trent'anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti (1).

(1) Vedi anche l'articolo 4, del R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

### **Articolo 4**

#### **Art. 4.**

Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento della affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10 (1).

(1) Vedi anche l'articolo 5 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

## **Articolo 5**

### **Art. 5.**

Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

## **Articolo 6**

### **Art. 6.**

Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo e decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

## **Articolo 7**

### **Art. 7.**

Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà

fissato dal prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale camera di commercio.

## **Articolo 8**

### **Art. 8.**

Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le province, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a quindici annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera [lire 50] annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347 (1).

(1) Vedi anche gli articoli 7 e 9 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

## **Articolo 9**

### **Art. 9.**

Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

## **Articolo 10**

### **Art. 10.**

Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.



D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

## **Articolo 11**

### **Art. 11.**

Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.

Qualora l'ammontare del laudemio debba essere determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal Presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

## **Articolo 12**

### **Art. 12.**

Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 5.

## **Articolo 13**

### **Art. 13.**

Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsi al concedente può ricevere un congruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

## **Articolo 14**

### **Art. 14.**

Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a cinquanta anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di dieci ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a trent'anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

## **Articolo 15**

### **Art. 15.**

Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante, o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data della annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione (1).

(1) Vedi anche l'articolo 10 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

## **Articolo 16**

Art. 16.

In caso di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei crediti ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

## **Articolo 17**

Art. 17.

Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

## **Articolo 18**

Art. 18.

Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del codice di procedura civile.

## **Articolo 19**

Art. 19.

Se la prestazione non supera il valore di [lire 10], gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di [lire 10], ma non di [lire 100], gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

## **Articolo 20**

Art. 20.

Il governo del re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonché a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

## **Articolo 21**

Art. 21.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

**L. 16 giugno 1927, n. 1766 <sup>(1)</sup>.**

**Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 <sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

(2) Vedi, anche, il *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332* e la *L. 21 febbraio 1961, n. 85*.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**Articolo unico.** - Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

- 1) il R.D. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel regno;
- 2) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;
- 3) il R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 <sup>(4)</sup>.

---

(4) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

## **Capo I**

### **Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici**

**1.** Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge <sup>(5)</sup>.

---

(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**2.** Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 <sup>(6)</sup>.

---

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**3.** Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovansi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario <sup>(7)</sup>.

---

(7) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**4.** Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in

comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario <sup>(8)</sup>.

---

(8) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**5.** Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente.

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni <sup>(9)</sup>.

---

(9) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**6.** La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il

perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento <sup>(10)</sup>.

---

(10) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**7.** Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510 <sup>(11)</sup>, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione <sup>(12)</sup>.

---

(11) Recante norme per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**8.** Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale <sup>(13)</sup>, che provvederà <sup>(14)</sup>.

---



---

(13) Vedi nota all'epigrafe.

(14) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**9.** Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

---

(15) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(16) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117* (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con *ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177* (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

---

**10.** Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura

enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

---

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(18) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117* (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con *ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177* (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

---

## Capo II

### **Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione**

**11.** I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>.

---

(19) La *L. 16 marzo 1931, n. 377*, sulla coordinazione della legge sugli usi civici con quella sulla bonifica integrale, ha così disposto:

---

«*Art. 1.* Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale e l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'*art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Università ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'*art. 3, n. 5, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071*, sui Consigli provinciali dell'economia.

Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria ai fini dell'articolo 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verrà trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.

*Art. 2.* Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale può autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'*art. 1*, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua».

(20) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**12.** Per i terreni di cui alla lettera *a*) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale <sup>(21)</sup>, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'*art. 521 del Codice civile* <sup>(22) (23)</sup>.

---

(21) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(22) Ora, art. 1021 c.c. 1942.

(23) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**13.** I terreni indicati alla lettera *b*) dell'articolo 10 <sup>(24)</sup> sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana <sup>(25)</sup>.

(24) Leggasi «art. 11».

(25) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**14.** L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale <sup>(26)</sup> <sup>(27)</sup>.

(26) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(27) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**15.** Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale <sup>(28)</sup> al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie <sup>(29)</sup>.

Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà <sup>(30)</sup> e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale <sup>(31)</sup>, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13 <sup>(32)</sup>.

---

(28) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(29) Vedi anche l'art. 67, L. 13 febbraio 1933, n. 215.

(30) Ora, Sindaco.

(31) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**16.** Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario

<sup>(33)</sup>.

---

(33) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**17.** Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del *R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15 <sup>(34)</sup>.

---

(34) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**18.** Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale

<sup>(35)</sup>.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**19.** L'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti <sup>(36)</sup>.

---

(36) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**20.** Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiari, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti <sup>(37)</sup>.

---

(37) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**21.** Le unità fondiari abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura <sup>(38)</sup>.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo <sup>(39)</sup>.

---

(38) Ora, Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(39) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.



**22.** Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita <sup>(40)</sup>.

---

**(40)** Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**23.** Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale <sup>(41)</sup>, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi <sup>(42)</sup>.

---

**(41)** Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

**(42)** Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**24.** Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale <sup>(43)</sup>, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12

<sup>(44)</sup>.

(43) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(44) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**25.** Il Ministero dell'economia nazionale <sup>(45)</sup>, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale <sup>(46)</sup>. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto <sup>(47)</sup>.

---

(45) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(46) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**26.** I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale <sup>(48)</sup>, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate <sup>(49)</sup>.



(48) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(49) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

### Capo III

#### Giurisdizione e procedura <sup>(50)</sup>

**27.** All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale <sup>(51)</sup>, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto <sup>(52)</sup> e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici <sup>(53)</sup>.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato <sup>(54)</sup>.

---

(50) Vedi anche *L. 10 luglio 1930, n. 1078*.

(51) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(52) Ora, Ministero di grazia e giustizia.

(53) La Corte costituzionale, con *sentenza 5-13 luglio 1989, n. 398* (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27, secondo comma, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

(54) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**28.** I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(55)</sup>, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784 <sup>(56)</sup>, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo <sup>(57)</sup>.

---

(55) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(56) Recte, 2786. Recava norme sull'ordinamento degli uffici giudiziari.

(57) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**29.** I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate <sup>(58)</sup>.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale <sup>(59)</sup>, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa <sup>(60) (61)</sup>.

---

(58) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.

(59) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104, 108 Cost.

La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

---

**30.** Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso <sup>(62)</sup>.

---

(62) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**31.** I commissari nel loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile <sup>(63)</sup>.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente <sup>(64)</sup>.

---

(63) Ora, art. 150 c.p.c. 1940.

(64) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**32.** Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'*articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* <sup>(65)</sup>.

[Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione] <sup>(66)</sup>.

[Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa] <sup>(67)</sup>.

[Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario] <sup>(68)</sup>.

[Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni] <sup>(69) (70)</sup>.

---

(65) Comma così modificato dalla lettera *a)* del comma 41 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(66) Comma abrogato dalla lettera *b)* del comma 41 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(67) Comma abrogato dalla lettera *b)* del comma 41 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(68) Comma abrogato dalla lettera *b)* del comma 41 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(69) Comma abrogato dalla lettera *b)* del comma 41 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

---

(70) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**33.** Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica <sup>(71)</sup>.

---

(71) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**34.** I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'*art. 16 della legge 20 marzo 1865*, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72 e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. *L. n. 94*, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'*art. 32* <sup>(72)</sup>.

---

(72) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**35.** [...] <sup>(73)</sup>.

---

(73) Abrogato dall'*art. 2, D.Lgs.C.P.S. 22 agosto 1947, n. 1052*.

---

**36.** Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124 <sup>(74)</sup>.

---

(74) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

## Capo IV

### Disposizioni generali e transitorie

**37.** La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29 <sup>(75)</sup>.

---

(75) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**38.** Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale <sup>(76) (77)</sup>.

---

(76) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'art. 32, *L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca dell'assegno perequativo, non competono le indennità previste dal presente articolo 38.

(77) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**39.** Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario



---

richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoriери dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi <sup>(78)</sup>.

---

**(78)** Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**40.** Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4 <sup>(79)</sup>, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 <sup>(80)</sup> saranno scritti gli atti di parte <sup>(81)</sup>.

---

**(79)** Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

**(80)** Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

**(81)** Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**41.** Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario <sup>(82)</sup>.

---

---

(82) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**42.** Le disposizioni contenute nell'art. 156 del *R. decreto 30 dicembre 1923*, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del *R. decreto 31 dicembre 1923*, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge <sup>(83)</sup>.

---

(83) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

---

**43.** Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni <sup>(84) (85)</sup>.

---

(84) Vedi il *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(85) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.



**L. 20 novembre 2017, n. 168** [u.](#)

**Norme in materia di domini collettivi.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 2017, n. 278.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

---

**Art. 1.** *Riconoscimento dei domini collettivi*

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

---

---

## **Art. 2. Competenza dello Stato**

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni

interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della [legge 17 aprile 1957, n. 278](#).

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

---

---

### **Art. 3. Beni collettivi**

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'[articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#); da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta [legge n. 1766 del 1927](#); dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'[articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927](#) e dell'[articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#); da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli [articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), e [3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#);

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'[articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'[articolo 142, comma 1, lettera h\), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'[articolo 3, comma 1, lettera b\), numeri 1\), 2\), 3\) e 4\), della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#). Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma [2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. <sup>(2)</sup>

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l' [articolo 142, comma 1, lettera h\), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). <sup>(2)</sup>

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico. <sup>(2)</sup>

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall' [art. 63-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

---

### Lavori preparatori <sup>(3)</sup>

Senato della Repubblica (atto n. 968):

Presentato dal Sen. Giorgio Pagliari ed altri il 24 luglio 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 30 ottobre 2013 con

pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, in data 19 marzo 2014; 10 luglio 2014; 11 maggio 2017.

Esaminato in Aula il 30 maggio 2017 ed approvato il 31 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4522):

Assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 7 giugno 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, in data 21 giugno 2017; 5, 18 luglio 2017; 12 ottobre 2017.

Esaminato in Aula in data 16 ottobre 2017 ed approvato definitivamente il 26 ottobre 2017.

---

[\(3\)](#) Lavori preparatori così corretti da [Comunicato 5 dicembre 2017](#), pubblicato nella G.U. 5 dicembre 2017, n. 284.